

Osservazioni e proposte di modifica del D.Lgs concernente il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione formulate in previsione dell'audizione da parte della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati prevista per il 21 luglio 2011

A cura del Centro Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre

con la collaborazione di:

Giovanni Fiandaca (professore di diritto penale)

Antonio Balsamo (magistrato)

Calogero Gaetano Paci (magistrato)

Vittorio Teresi (magistrato)

Ettore Barcellona (avvocato)

Sul piano generale e metodologico si osserva innanzi tutto che l'adozione della denominazione "Codice Antimafia" è pretenziosa e impropria. E ciò vale, innanzitutto, rispetto alla stessa impostazione di fondo della legge delega, che si è limitata a prevedere una mera sommatoria in un testo unico di settori normativi molto disomogenei fra di loro.

Non a caso, il testo delegato nella formulazione attualmente proposta è privo di quella unità sistematica, organicità e completezza che devono contraddistinguere la forma-codice concepita in senso rigoroso. Pretendere di definire l'attuale testo come codice finirebbe pertanto col soddisfare soltanto un intento auto-pubblicitario delle forze politiche, che tenderebbero ad accreditarsi dinanzi alla pubblica opinione come autrici di un vero e proprio codice antimafia.

In particolare, appare privo di giustificazione tutto il I libro, relativo alle principali figure criminose di criminalità organizzata, alle relative circostanze e all'istituto della confisca, per un verso; e, per altro verso, alle indagini per delitti di criminalità mafiosa, dal momento che non corrisponde ad alcuna reale utilità scorporare tutte le disposizioni normative in questione dal codice penale e dal codice di procedura penale per trasferirle nel presunto codice antimafia in discussione.

In realtà, l'esigenza da tempo avvertita di riunire in un unico testo normativo disposizioni finora disordinatamente sparse in numerose leggi speciali riguarda, in particolare, la materia delle misure di prevenzione, sia personali sia patrimoniali. In proposito, piuttosto che utilizzare l'etichetta impegnativa di codice, si tratterebbe più modestamente di elaborare un testo unico delle misure preventive. Beninteso, al di là dell'obiettivo del riordino delle norme sparse, sarebbe opportuno nel contempo provvedere ad alcune correzioni ed integrazioni normative rispetto alla disciplina esistente.

È vero che la bozza di codice in preparazione si preoccupa di riordinare e rivedere le misure di prevenzione, ma alcune delle innovazioni che si vorrebbero apportare rischiano a ben vedere di peggiorare la situazione rispetto all'esistente: per cui da questo punto di vista sarebbe preferibile **non approvare il testo nella formulazione attuale**.

In proposito, più in particolare si osserva:

1. La nuova previsione di un termine perentorio complessivo di due anni e sei mesi, entro cui definire i giudizi di primo e secondo grado sul sequestro e sulla confisca, rischia concretamente di vanificare l'efficacia di tutto il sistema della prevenzione antimafia: si tratta, infatti, come una lunga

esperienza giudiziaria dimostra, di un termine assolutamente insufficiente , considerato l'elevata complessità degli accertamenti che risultano normalmente necessari per verificare l'origine illecita dei patrimoni.

2. In linea di principio appare apprezzabile l'introduzione delle nuove misure dell'amministrazione giudiziaria e del controllo giudiziario (cfr. art. 44), ma l'attuale formulazione normativa dei rispettivi presupposti risulta in parte generica e in parte poco chiara: sarebbe necessario in proposito un approfondimento di riflessione e di elaborazione tecnica.
3. Il titolo IV relativo alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali ha il merito di farsi carico di un'esigenza da tempo avvertita di colmare una lacuna, ma anche questa volta le ipotesi di tutela prescelte e la loro formulazione tecnico-normativa abbisognano di una verifica molto approfondita sia sotto il profilo di un equilibrato temperamento fra le confliggenti esigenze in campo e della conseguente esigenza di armonizzare la logica civilistica delle procedure concorsuali con le funzioni tipiche della prevenzione antimafia. In particolare le proposte normative in tema di tutela dei terzi e delle procedure concorsuali devono essere fatte oggetto di un approfondito esame incrociato da parte di magistrati esperti in misure di prevenzione e in problematiche civilistiche e fallimentari, nonché di avvocati e studiosi delle rispettive materie.
4. Alcune proposte di integrazione di disciplina relative alla tutela dei terzi e all'espletamento della funzione di amministratore giudiziario (ad esempio cfr. gli articoli 69 e 70 che prevedono la formazione dello stato passivo e la liquidazione dei beni), si prestano a essere lette come ispirate dall'intento di favorire, piuttosto che la continuità e l'ulteriore sviluppo delle aziende sequestrate e confiscate, la loro futura liquidazione e vendita. È questo l'intento realmente perseguito? A ben vedere, una simile scelta di politica del diritto della prevenzione finirebbe col contrastare con le più qualificanti e innovative direttrici di intervento emerse negli ultimi anni in questo settore.
5. Con riferimento al contenuto dell'art. 91, affiora un'esigenza ineludibile di prevedere forme di coordinamento tra le rispettive possibili proposte di applicazione di misure preventive da parte del questore o del direttore della Dia e dei magistrati delle procure della repubblica di volta in volta territorialmente competenti. Ciò allo scopo di evitare inutili duplicazioni con conseguenti diseconomie oppure pregiudizi alle indagini derivanti dalla eventuale anticipazione, da parte della polizia giudiziaria, della conoscenza di atti ancora coperti dal segreto investigativo.

Per tutte le ragioni sopra esplicitate e per tutte le ulteriori considerazioni che si potrebbero aggiungere più in dettaglio si ritiene necessario sottoporre il testo in discussione a ulteriori approfondite verifiche sotto il duplice profilo delle opzioni di politiche del diritto e delle corrispondenti formulazioni tecnico-normative.

Affrettarsi nell'approvazione del testo attuale non sarebbe affatto rassicurante: incomberebbe concretamente il rischio di un arretramento, piuttosto che di un miglioramento rispetto alla normativa attuale e alle migliori esperienze finora maturate sul terreno giudiziario.

Palermo, li 20/07/2011

Il Presidente del Centro Pio La Torre

(Nito Lo Monaco)

